

N. 2717-167-658-1623-A

# CAMERA DEI DEPUTATI

---

## RELAZIONE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

*presentata alla Presidenza l'11 gennaio 1996*

(Relatore: **GERBAUDO**)

SULLA

### PROPOSTA DI LEGGE

n. 2717

**APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA IX COMMISSIONE  
PERMANENTE (AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE)  
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA**

*il 13 giugno 1995*

D'INIZIATIVA DEI SENATORI

**FERRARI FRANCESCO, CAMO (48); BORRONI, BARBIERI, CORVINO,  
DI BELLA, SCRIVANI (403)**

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

---

*Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera  
il 20 giugno 1995*

---

E SULLE

**PROPOSTE DI LEGGE**

n. 167, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GERBAUDO, PINZA**  
—

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

---

*Presentata il 15 aprile 1994*

---

n. 658, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**TATTARINI, NARDONE, MONTECCHI, BONITO, OLIVERIO,  
MUSSI, DI CAPUA, FUMAGALLI, ROTUNDO, ALBERTINI,  
PROCACCI, DI STASI, PAOLONI, DI FONZO**  
—

Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

---

*Presentata il 3 giugno 1994*

---

n. 1623, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIOVANARDI, PERETTI**  
—

Norme sulle denominazioni d'origine protetta, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agroalimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie

---

*Presentata il 15 novembre 1994*

---

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Commissione Agricoltura ha affrontato l'esame di quattro proposte di legge che perseguono il duplice scopo di salvaguardare i prodotti tipici e garantire il consumatore dalle falsificazioni di varia natura, attuando la regolamentazione comunitaria.

La normativa di riferimento è stata conquistata con difficoltà dai Paesi mediterranei della Comunità superando il contrasto proveniente dagli interessi legati ai prodotti di fantasia o al marchio del produttore promossi da altri Paesi della Unione europea.

Questa legislazione avrà una ricaduta molto positiva sulla nostra agricoltura a tutela delle denominazioni tipiche già acquisite a livello nazionale e ancor più quelle che potranno essere acquisite, a servizio della approvazione definitiva della presente proposta di legge riguardanti in particolare formaggi, prosciutti, salumi, produzioni vegetali, etc. Inoltre avremo una nuova fattispecie tutelata quale quella delle attestazioni di specificità.

Le DOC di ben 30 formaggi italiani sono prossime alla registrazione in sede di Unione europea fruendo per prime dei regolamenti in oggetto.

Con l'applicazione dei medesimi nel nostro Paese altri prodotti potranno essere registrati con una forte estensione merceologica purché aventi una tradizione qualitativa ed una origine riconosciuta e riconoscibile.

Le produzioni agroalimentari tipiche rappresentano oggi l'11,6 per cento della produzione lorda vendibile agricola nel nostro Paese, con punte del 55 per cento nei formaggi, il 18 per cento nei vini, il 31 per cento nei prosciutti e l'8 per cento dell'olio di oliva.

È un patrimonio di qualità che non ha confronti, basti pensare che gli altri partners europei hanno prodotti tipici che incidono del 10,6 per cento in Francia, dell'8,1 per cento in Grecia e dell'1,0 per cento in Irlanda.

La domanda europea di questi prodotti si aggira sul 7 per cento della domanda alimentare ma risulta in forte aumento; ne sono testimonianza l'interesse per la cucina mediterranea ed i suoi diversi componenti e l'attenzione per i prodotti ottenuti in modo naturale, ossia tradizionale.

Assieme alla attenzione pervasiva per gli aspetti salutistici vi è anche la ricerca di gusti e sapori particolari, forniti da prodotti che rinviano a contesti ambientali, storici e tecnologici specifici che trovano la suprema sintesi nei prodotti tipici locali.

Si stima che possa realizzarsi per l'anno 2000 un significativo ampliamento del mercato di questi prodotti con un incremento di almeno 4 punti percentuali.

All'esame della Commissione sono state sottoposte varie proposte di legge: la n. 2717 a firma Ferrari-Borrioni, approvata, in un testo unificato, dalla Commissione agricoltura e produzione agro-alimentare del Senato, n. 167 Gerbaudo-Peretti, n. 658 Tattarini-Nardone ed altri e n. 1623 Giovanardi-Peretti.

Pur partendo da un confronto fra tutte le proposte di legge, la Commissione ha adottato come testo base quella trasmessa dal Senato, perché già oggetto di un più avanzato grado di vaglio legislativo, che ha licenziato senza modifiche.

Il testo disciplina il riconoscimento e la protezione delle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli, il cui riconoscimento giuridico riveste grande importanza per gli imprenditori agricoli.

È noto che la materia è considerata nell'ambito della riforma della politica agricola comune, la quale tende a favorire una diversificazione della produzione agricola anche attraverso la promozione di prodotti specifici: i regolamenti CEE n. 2081 e 2082 del 14 luglio 1992 hanno disciplinato per la prima volta a livello comunitario la materia, che era prima regolamentata esclusivamente dagli Stati membri. Anzi può dirsi che l'esigenza di portare a compimento in misura globale la riforma della politica agricola comune approvata il 21 maggio del 1992 ha determinato una accelerazione dell'*iter* di approvazione dei regolamenti che si protraeva da molto tempo.

La riforma, che, come è noto, si prefigge un miglioramento dell'equilibrio dei mercati agricoli, garantendo nel contempo il reddito degli agricoltori e la protezione dell'ambiente, si è data come obiettivo principale anche il passaggio da una politica della quantità a una politica della qualità.

Un ruolo fondamentale nella realizzazione di tale obiettivo qualitativo rivestono la tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine da un lato, e delle attestazioni di specificità, dall'altro.

Le indicazioni geografiche (nella duplice accezione di denominazioni di origine ed indicazioni di provenienza) consistono in nomi geografici impiegati allo scopo di distinguere prodotti con qualità legate al fattore geografico o a particolari condizioni di produzione, aventi caratteristiche di collegamento con elementi tradizionali e con fattori umani e naturali. In particolare, per le denominazioni di origine si riconosce l'esclusività della denominazione in relazione alla indissolubilità del collegamento con i luoghi.

L'attestazione di specificità è una menzione comunitaria, che si aggiunge alla denominazione commerciale apposta sul prodotto, allo scopo di distinguere un prodotto dotato di particolari caratteristiche qualitative, geografiche e merceologiche suscettibili di essere controllate, da altri simili.

La presenza di una normativa europea, di livello regolamentare, comporta conseguenze di non poco conto sotto il profilo della tutela dei prodotti contraddistinti dalle denominazioni, complessivamente considerate. Ed infatti, poiché, prima dell'emanazione dei citati regolamenti, non tutti gli Stati membri della Comunità avevano sottoscritto le convenzioni internazionali stipulate in materia, non era possibile tutelare adeguatamente in questi Stati le denominazioni già registrate in altri Paesi.

Notevole era il danno soprattutto per i prodotti italiani di maggior pregio, la cui notorietà, acquisita a livello internazionale per le indubbie caratteristiche di qualità e preparazione secondo canoni tradizionali e costanti, era talvolta sfruttata attraverso l'uso dello stesso nome per incrementare la diffusione di prodotti solo esteriormente e superficialmente analoghi.

È evidente che questa situazione era suscettibile di produrre effetti negativi non solo nel corretto svolgimento delle relazioni commerciali tra imprese concorrenti, ma altresì nei confronti dei consumatori, non sempre adeguatamente informati sulle qualità dei prodotti e quindi in grado di poter orientare coscientemente la propria scelta. Inoltre in Italia tali riconoscimenti possono rappresentare un valido mezzo per sostenere i redditi dei produttori agricoli, soprattutto nelle zone svantaggiate o di montagna.

La materia in esame era già stata oggetto di numerose iniziative nelle passate legislature, e si era anche giunti vicino all'approvazione da parte di questa Commissione in sede legislativa.

Il testo licenziato dalla Commissione riproduce in buona parte quello allora elaborato alla Camera.

Nel testo vi sono due disposizioni di carattere specifico, che se pure in modo diverso, sono comunque correlate con le denominazioni di origine protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità e rivestono una notevole importanza per il settore agricolo e nello stesso tempo una certa urgenza.

Si tratta di norme che modificano alcune disposizioni sulla produzione e la

commercializzazione del miele, in particolare per quanto riguarda il miele di agrumi, le miscele con miele di nettare, miele di castagno ed altri mieli specifici (di timo, corbezzolo, erica, trifoglio e melata, che potranno avere, ad esempio, un'acidità superiore a quella prevista per gli altri mieli).

Viene, inoltre, affrontato il problema della deroga, entro certi limiti, del rispetto delle rigidissime norme igienico-sanitarie che, pur necessarie nella generalità delle situazioni, rischiano di provocare la chiusura di allevamenti e imprese produttrici di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano viene delegato il compito di predisporre specifiche leggi, peraltro di competenza, concernenti le norme igienico-sanitarie che devono essere osservate, compatibilmente con le realtà locali.

Sul piano sistematico si deve innanzitutto precisare che la necessità di un'iniziativa legislativa nell'ambito di un regolamento comunitario è determinata dalla circostanza che è necessario prevedere norme di coordinamento della normativa nazionale vigente con l'assetto legislativo previsto dalla Unione europea, con efficacia su tutto il territorio della Unione stessa. In particolare poi gli stessi regolamenti prevedono la possibilità per gli Stati membri di adottare specifiche opzioni, con riguardo agli organi di controllo ed agli organismi di tutela.

L'articolo 2 disciplina la presentazione delle domande di registrazione delle denominazioni, che deve essere effettuata al Ministero delle risorse agricole e alle regioni o province autonome.

Sotto il profilo delle competenze nazionali la materia è disciplinata specificamente dall'articolo 77, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, il quale prevede in materia la competenza nazionale. Anche la legge n. 491 del 1993, sul riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e sull'istituzione del nuovo Ministero, ha previsto in materia di valorizzazione e controllo di qualità

dei prodotti agricoli e alimentari la competenza del Ministero, previa concertazione con il Comitato permanente delle politiche agroalimentari, di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 491 del 1993.

L'articolo 2 del testo prevede inoltre lo svolgimento del procedimento di registrazione; il provvedimento conclusivo è di competenza della Commissione dell'Unione europea, conformemente al disposto dell'articolo 6 del regolamento n. 2081 del 1992 per DOP e IGP e degli articoli 3 e 6 del regolamento n. 2082 del 1992 per le attestazioni di specificità.

Il comma 3 dello stesso articolo 2 prevede le modalità per richiedere la riserva dell'uso del nome registrato come attestazione di specificità, previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 2082 del 1992.

I soggetti legittimati alla presentazione delle domande sono indicati all'articolo 3: si deve trattare di un'organizzazione di produttori o di trasformatori (o costituita da entrambe le categorie) la cui forma giuridica è libera come previsto dai regolamenti dell'Unione europea. Le modalità di opposizione alla registrazione sono indicate all'articolo 4, sempre in conformità ai regolamenti comunitari.

L'articolo 5 definisce le modalità con cui il prodotto registrato deve essere etichettato, presentato e pubblicizzato.

L'articolo 6 prevede l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela e valorizzazione delle denominazioni di origine protette (DOP), e delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità.

Il Comitato, i cui compiti sono specificati nel successivo articolo, è nominato con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed è costituito da 15 esperti di cui 6 espressione delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agroalimentare, uno in rappresentanza dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e tre dei Ministeri (risorse agricole, industria, commercio con l'estero).

È garantita quindi la partecipazione di tutti i soggetti interessati.

L'articolo 7 specifica i compiti del Comitato. Esso esprime pareri sulle procedure di registrazione, collabora con gli organi statali e regionali per tutte le materie previste dalla legge, propone azioni a tutela in caso di contraffazioni o abuso delle denominazioni ed esprime il parere sugli eventuali programmi di produzione elaborati dai consorzi di tutela.

L'articolo 8 regola i consorzi di tutela, che si costituiscono ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzione di promozione, valorizzazione e cura generale degli interessi delle DOP, IGP e attestazioni di specificità. Questa disposizione contempla la possibilità, di cui si è ampiamente discusso in Commissione in occasione dell'audizione del Presidente dell'autorità garante della concorrenza e del mercato (*Antitrust*), professor Amato, che i consorzi approvino programmi di contingentamento della produzione efficaci per i propri associati.

L'articolo 9 prevede che le funzioni di controllo di cui ai regolamenti CEE 2081/92 e 2082/92 siano svolte dall'ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che può avvalersi anche dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8.

L'articolo 10 prevede che i consorzi di tutela rilascino certificazioni di conformità dei prodotti al relativo disciplinare, anche avvalendosi di altri organismi pubblici o privati di certificazioni, che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989, da applicarsi a partire dal 1° gennaio 1998.

L'articolo 11 introduce modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753, per quanto concerne la produzione e la commercializzazione del miele.

L'articolo 12, al comma 1, attribuisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano il compito di emanare norme igienico-sanitarie relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

Il comma 2 esonera le vendite dirette effettuate dai produttori agricoli dalle norme igienico-sanitarie previste dalla direttiva CEE 46/92 del Consiglio del 16 giugno 1992 e del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327; deroghe sono peraltro previste dall'articolo 46 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

L'articolo 13 prevede le sanzioni per coloro che usurpano le denominazioni riconosciute o le utilizzano in materia diversa da quella consentita dalla legge e comunque in modo da ingenerare confusione con le predette denominazioni.

L'articolo 14 tratta delle sanzioni accessorie e l'articolo 15 stabilisce le norme di controllo e vigilanza.

L'articolo 16 prevede lo stanziamento annuo di lire 100 milioni per il funzionamento del comitato di cui all'articolo 6.

L'articolo 17, infine, attribuisce piena efficacia alle leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari, nonché dei prodotti tipici, per quanto non previsto nella presente legge, o che non sia con essa in contrasto.

Le proposte di legge n. 167 Gerbaudo ed altri e n. 658 Tattarini ed altri sono sostanzialmente affini al testo licenziato dalla Commissione, salvo un più netto ruolo dei consorzi di tutela intesi come soggetti di programmazione e di controllo. Inoltre la proposta a primo firmatario Tattarini coincide con il testo licenziato per la normativa sul miele e propone una novità rispetto agli altri progetti consistente nella creazione dell'istituto del Garante del consumatore.

Il testo licenziato dalla Commissione disciplina in senso fortemente semplificativo la disciplina sanitaria per le produzioni di montagna.

La proposta n. 1623, Giovanardi e Perretti differisce sensibilmente da tutti gli altri testi perché anziché legge di recepimento tende ad essere un testo base parallelo al regolamento 2081/92.

Esso non considera i Consorzi di tutela ed attribuisce questo ruolo ad un Comitato generale nazionale ed alle Associazioni interprofessionali obbligatorie.

In buona sostanza rappresenta un progetto interessante ma alternativo allo

schema adottato dagli altri progetti e dalla stessa esperienza italiana basata sui Consorzi di tutela.

La valutazione critica del testo approvato dal Senato e licenziato dalla Commissione porta ad evidenziare alcuni nodi.

Il primo nodo riguarda il ruolo dei consorzi di tutela, che subiscono un vero e proprio declassamento da soggetto « sostituto » dello Stato nella vigilanza e nel controllo della produzione e commercio del prodotto a quello di « semplici collaboratori » dell'Ispettorato centrale repressione frodi.

Eppure oggi non saremmo a questo livello di sviluppo così positivo se non avessimo fruito dell'azione dei Consorzi di tutela che furono una felice istituzione della legge n. 125 del 1954.

Ma questo ridimensionamento non è neppure servito a fugare i sospetti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che li indaga addirittura per violazione dell'articolo 85 del Trattato in quanto eserciterebbero una programmazione produttiva colpevole di restrizioni alla concorrenza.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha segnalato come situazione distorsiva della concorrenza le disposizioni contenute nella proposta di legge all'esame dell'Assemblea, già approvata dal Senato.

In specie l'articolo 8 che consente la programmazione della produzione.

Essa la ritiene non coerente con i principi introdotti dalla legge n. 287 del 1990, in quanto il potere di programmazione dei prodotti DOP, IGP e attestazioni di specificità attribuito ai consorzi di tutela, senza adeguate giustificazioni, potrebbero condurre a forme collusive tra i produttori atte ad alterare a loro favore il meccanismo regolatore dato dall'incontro della domanda con l'offerta sul mercato.

All'Autorità garante audita in Commissione nella persona del suo Presidente,

professor Amato, è già stato risposto che il controllo della offerta è il meccanismo principale adottato dalla Unione europea per garantire la costanza del mercato anche a vantaggio dei consumatori, che il controllo delle rese sta alla base dei disciplinari qualitativi, che una applicazione solo letterale della norma eccederebbe solamente alle forme collettive quali i Consorzi di tutela salvando la presenza egemonica di talune grandi marche *leader* del mercato agroalimentare.

Anche il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con propria nota, si è espresso controdeducendo alle osservazioni del Garante e difendendo il ruolo dei Consorzi di tutela.

È probabile che l'istruttoria aperta dal Presidente Amato sull'articolo 8 del progetto di legge n. 2717 relativamente alla legittimità dei contingentamenti produttivi dovrà dare atto che, lontano dal turbare il mercato, la tutela della qualità non si possa disgiungere dalla programmazione anche quantitativa.

Ulteriori nodi che riguardano l'apparato sanzionatorio e la necessità di aggiornare le previsioni di spesa. Ritengo, comunque, in conclusione, che eventuali modifiche al testo debbano limitarsi esclusivamente ai tre aspetti ora ricordati: la previsione di una delega diretta ai consorzi per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dall'Amministrazione centrale (articolo 8); un aggiustamento delle disposizioni sanzionatorie in armonia con l'ordinamento (artt. 13 e seguente); l'aggiornamento delle previsioni di spesa.

Auspico pertanto che l'Assemblea voglia tener conto di tali considerazioni, al fine di dotare al più presto il Paese di una legge importante per lo sviluppo delle produzioni di qualità.

Giovenale GERBAUDO, *Relatore*.

## TESTO

DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2717  
APPROVATO DALLA IX COMMISSIONE  
PERMANENTE DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme e le procedure stabilite dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Presentazione della domanda  
di registrazione).*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

## ART. 1.

*(Finalità).*

*Identico.*

## ART. 2.

*(Presentazione della domanda  
di registrazione).*

*Identico.*

che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione, di cui al successivo comma 1 dell'articolo 3, intenda riservare l'uso del nome registrato come attestazione di specificità al solo prodotto conforme ai requisiti di cui al relativo disciplinare, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. Entro dieci giorni dalla presentazione è data notizia, sul *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, delle domande presentate ai sensi del comma 1. Entro lo stesso termine è data notizia sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana delle domande presentate ai sensi del comma 2.

5. Chiunque abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione effettuata nella *Gazzetta Ufficiale* ai sensi del precedente comma 4. Decorso tale termine il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti

(CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione motivata ai richiedenti entro il suddetto termine.

**ART. 3.**

*(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).*

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, di produttori o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare, a prescindere dalla sua forma giuridica.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

**ART. 4.**

*(Opposizione alla registrazione).*

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE)

**ART. 3.**

*(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).*

*Identico.*

**ART. 4.**

*(Opposizione alla registrazione).*

*Identico.*

n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali acquisisce il parere del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge.

#### ART. 5.

*(Indicazioni sui prodotti).*

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e successive modificazioni, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC - denominazione di origine controllata », o la sigla « DOC », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

#### ART. 5.

*(Indicazioni sui prodotti).*

*Identico.*

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione « IGP-indicazione geografica protetta », o « IGP », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico o il contrassegno, ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato, in caso di denominazioni composte, protette come DOC e IGP ai sensi del comma 1, usare parte di esse, qualora questa sia legata, per consolidata tradizione, all'accezione geografica di cui costituisce elemento integrante.

#### ART. 6.

*(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).*

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valo-

#### ART. 6.

*(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).*

*Identico.*

rizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità. Il Comitato può costituire gruppi di lavoro per categorie di prodotti agricoli ed alimentari, avvalendosi anche di esperti esterni.

2. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

3. Il Presidente del Comitato è eletto fra i suoi membri a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti. Le deliberazioni del Comitato sono adottate a maggioranza assoluta dei voti dei suoi componenti.

4. Il Comitato è costituito da quindici membri con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, di cui sei designati dalle categorie economiche e imprenditoriali, uno designato dalle associazioni nazionali dei consumatori, cinque rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tre in rappresentanza rispettivamente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero. I membri del Comitato, sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

6. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti, operanti alla

data di entrata in vigore della presente legge, cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 4.

## ART. 7.

*(Compiti del Comitato).*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

d) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## ART. 8.

*(ConSORZI di tutela).*

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di

## ART. 7.

*(Compiti del Comitato).*

*Identico.*

## ART. 8.

*(ConSORZI di tutela).*

*Identico.*

rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico, quantitativo e qualitativo delle produzioni, al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 presso i produttori ed i trasformatori, onde assicurare il rispetto degli adempimenti cui gli stessi sono tenuti ai sensi delle leggi vigenti e del disciplinare di produzione, attuando tutte le operazioni necessarie e conseguenti, ivi compresa l'apposizione dei marchi, dei contrassegni e dei simboli grafici identificativi della DOP, della IGP o della attestazione di specificità;

d) collaborano su richiesta dell'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali nello svolgimento delle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 onde assicurare la tutela e la salvaguardia della DOP, IGP o attestazione di specificità, da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; tale attività è esplicata ad ogni livello e nei confronti di chiunque, in ogni fase della produzione, della trasformazione e del commercio. Agli agenti vigilatori dipendenti dai Consorzi volontari sopraspecificati, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1955, n. 667, può essere attribuita nei modi e forme di legge la qualifica di agente di pubblica sicurezza purché posseggano i requisiti determinati

dall'articolo 81 del regolamento approvato con regio decreto 20 agosto 1909, n. 666, e prestino giuramento innanzi al pretore;

e) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per lo svolgimento delle attività di collaborazione nelle funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'articolo 9 e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento ove necessario dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare ove necessario i loro statuti entro un anno dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui al precedente articolo 6, con decreto, da emanarsi di intesa con il Comitato di cui all'articolo 2 comma 6 della legge 4 dicembre 1993, n. 491, approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera b), indicando le modalità di controllo della corretta applicazione dei programmi medesimi.

ART. 9.

*(Funzioni di controllo e vigilanza).*

1. Le funzioni di controllo e vigilanza di cui all'articolo 10 del citato regolamento

ART. 9.

*(Funzioni di controllo e vigilanza).*

*Identico.*

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

(CEE) n. 2081/92, all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 ed alla presente legge sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, che a tal fine può anche avvalersi dei consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

## ART. 10.

*(Certificazioni di conformità).*

1. La certificazione di conformità al disciplinare può essere effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8.

2. Ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2082/92, a partire dal 1° gennaio 1998 i consorzi predetti, se non soddisfano i requisiti di cui agli stessi articoli, devono avvalersi di organismi di certificazione che adempiono le condizioni di cui alla norma EN 45011 del 26 giugno 1989.

## ART. 11.

*(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).*

1. Al n. 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: « miele di acacia, di lavanda » sono inserite le seguenti: « , di sulla, di agrumi ».

2. Al n. 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: « in miscela con miele di nettare, non più dell'1 per cento; » sono sostituite dalle seguenti: « in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento; ».

3. Al n. 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « non più di 40 milliequivalenti per kg; » sono aggiunte le seguenti: « miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con

## ART. 10.

*(Certificazioni di conformità).*

*Identico.*

## ART. 11.

*(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).*

*Identico.*

miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per kg; ».

4. Alla lettera a") del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « ad esempio miele di agrumi » sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo ».

ART. 12.

*(Produzioni in zone di montagna).*

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad emanare norme igienico-sanitarie, con semplificazione degli adempimenti, relativamente agli allevamenti e alle imprese di produzione, lavorazione e trasformazione di prodotti agricoli e lattiero-caseari situati nelle zone di montagna e svantaggiate.

2. Le norme igienico-sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, e successive modifiche ed integrazioni, e quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, e successive modificazioni, non si applicano alle vendite dirette effettuate dai produttori agricoli.

ART. 13.

*(Sanzioni).*

1. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque produce, pone in vendita o comunque immette al consumo e pubblicizza in qualsiasi modo come prodotti agricoli e alimentari a « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta », « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », « attestazione di specificità », nonché menzioni simili o comunque tali da trarre in inganno l'acquirente o il consumatore, che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 100 milioni.

ART. 12.

*(Produzioni in zone di montagna).*

*Identico.*

ART. 13.

*(Sanzioni).*

*Identico.*

2. Se il soggetto abbia utilizzato le suddette denominazioni come marchio individuale o commerciale, insegna, ragione sociale anche modificate, alterate o rettificcate è punito con la sanzione amministrativa da lire 5 milioni a lire 50 milioni.

3. Se gli illeciti di cui ai commi precedenti sono commessi da un produttore di prodotti che hanno ottenuto le registrazioni di cui al precedente comma 1, la sanzione è aumentata di un terzo.

4. Salvo che il fatto non sia previsto dalla legge come reato, chiunque usa le denominazioni di cui al precedente comma 1 alterandole oppure parzialmente modificandole, anche con aggiunte o termini rettificativi quali « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti o i consumatori è punito con la sanzione amministrativa da lire 10 milioni a lire 50 milioni.

5. Le sanzioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, nei casi di non corrispondenza alle prescrizioni riguardanti i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione e che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

ART. 14.

*(Sanzioni accessorie).*

1. Le condanne per uno degli illeciti di cui al precedente articolo 13 comportano comunque la confisca del prodotto e la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

2. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a 12

ART. 14.

*(Sanzioni accessorie).*

*Identico.*

mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata ai sensi dei regolamenti comunitari di cui al precedente articolo 13.

ART. 15.

*(Procedura di controllo e vigilanza).*

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato prodotti con una delle denominazioni di cui al precedente articolo 13 è tenuto a fornire, dovunque i prodotti si trovino, campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per lo svolgimento dei controlli previsti ai sensi delle norme vigenti.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto ed a procedere all'applicazione delle sanzioni è l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, competente per territorio in relazione al luogo dove è stata commessa la violazione.

3. Per quanto non previsto dalla presente legge in materia di applicazione delle sanzioni si applicano le norme di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

ART. 16.

*(Norma finanziaria).*

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa annuale di lire 100 milioni a decorrere dall'anno 1995.

2. All'onere di cui al comma 1 per gli anni 1995, 1996 e 1997 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1995-1997 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi, all'uopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

ART. 15.

*(Procedura di controllo e vigilanza).*

*Identico.*

ART. 16.

*(Norma finanziaria).*

*Identico.*

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## ART. 17.

*(Disposizioni finali).*

1. Per quanto non previsto nella presente legge, o che non risulti in contrasto con le disposizioni contenute nella medesima, conservano piena efficacia le leggi vigenti in materia di tutela delle denominazioni di origine dei prodotti alimentari nonché dei prodotti tipici ed i relativi regolamenti e disposizioni di attuazione.

## ART. 17.

*(Disposizioni finali).*

*Identico.*

## PROPOSTE DI LEGGE

n. 167, d'iniziativa  
dei deputati Gerbaudo e Pinza

## ART. 1.

*(Finalità).*

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

## ART. 2.

*(Presentazione della domanda di registrazione).*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 7 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. Qualora un'organizzazione intenda proporre di riservare l'uso del nome regi-

strato come attestazione di specificità ai suoi associati, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, deve proporre specifica richiesta all'atto della presentazione della domanda.

4. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

5. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

6. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

7. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale

termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

8. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Ministro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

9. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 8 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

#### ART. 3.

*(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).*

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

#### ART. 4.

*(Opposizione alla registrazione).*

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

#### ART. 5.

*(Indicazioni sui prodotti).*

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di

cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC-denominazione di origine controllata », o la sigla « D.O.C. », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione « IGP-indicazione geografica protetta », o la sigla « I.G.P », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre dizioni o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta », « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

#### ART. 6.

*(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).*

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 può essere articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali con riconosciuta competenza nel comparto agro-alimentare, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

## ART. 7.

*(Compiti del Comitato).*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. In particolare il Comitato:

a) esprime i pareri di cui all'articolo 2, comma 8 e all'articolo 4, comma 3;

b) collabora con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercita, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propone azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprime il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## ART. 8.

*(ConSORZI di tutela).*

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del

codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza e controllo diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 4.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata

una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguare i loro statuti entro due anni dalla suddetta data alle disposizioni emanate ai sensi della presente legge.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera b), il decreto:

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti all'attuazione dei programmi produttivi relativi a comparti di prodotti omogenei per cui è richiesta una stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate, dei consorzi di tutela e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, le funzioni di vigilanza e controllo possono essere delegate ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

#### ART. 9.

*(Funzioni di controllo).*

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge.

#### ART. 10.

*(Certificazione di conformità).*

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

#### ART. 11.

##### (Divieti).

1. È vietata, nella designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzazione di espressioni quali: « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni « DOP », « DOC », « IGP », come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettifiche anche con aggiunta di termini.

#### ART. 12.

##### (Sanzioni).

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescri-

zioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 11 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 11 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

#### ART. 13.

##### (Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui all'articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 658, d'iniziativa  
dei deputati Tattarini ed altri**

**ART. 1.**

*(Finalità).*

1. In applicazione della normativa comunitaria, la disciplina relativa alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, e delle attestazioni di specificità dei prodotti alimentari di cui al regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, si attua secondo le norme stabilite dalla presente legge.

**ART. 2.**

*(Presentazione della domanda  
di registrazione).*

1. La domanda di registrazione di una denominazione di origine protetta (DOP) o di una indicazione geografica protetta (IGP) è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate, per l'espressione del parere di cui al comma 6 del presente articolo, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. La domanda di registrazione di una attestazione di specificità è presentata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, corredata da un disciplinare che contiene gli elementi di cui all'articolo 6 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I disciplinari di cui ai commi 1 e 2 possono inoltre contenere prescrizioni specifiche relative alla tenuta degli albi di produzione. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali da

emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento recante la disciplina relativa alla iscrizione agli albi, alla loro tenuta ed al loro aggiornamento.

4. Delle domande presentate ai sensi del comma 1 viene data notizia nel *Bollettino Ufficiale* della regione o della provincia autonoma interessata e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Delle domande presentate ai sensi del comma 2 viene data notizia nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicazione alle regioni o province autonome interessate.

5. Chiunque ne abbia interesse può consultare la domanda e presentare, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia di presentazione delle domande di cui ai commi 1 e 2, osservazioni e controdeduzioni sulle domande stesse. Le osservazioni e le controdeduzioni relative a domande di registrazione di DOP o di IGP sono presentate alla regione o provincia autonoma interessata; quelle relative alle domande di registrazione di attestazioni di specificità sono presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

6. Le regioni o le province autonome nel cui territorio sono situate le aree geografiche interessate al riconoscimento di una DOP o di una IGP esprimono parere obbligatorio circa la sussistenza degli elementi che comprovino il legame del prodotto con l'ambiente geografico o con l'origine geografica, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali procede comunque all'esame della domanda.

7. Il Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge esprime, entro i successivi trenta giorni, il proprio parere circa la sussistenza dei requisiti previsti dai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, e può proporre al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali eventuali modifiche o integrazioni al disciplinare. Il Mini-

stro, entro trenta giorni dalla data di acquisizione delle suddette proposte, ove le ritenga fondate, invita i soggetti che hanno presentato la domanda a provvedere ad integrare o modificare il disciplinare nel senso prospettato.

8. Entro trenta giorni dalla data di espressione del parere del Comitato di cui all'articolo 6 o dalla ricezione delle risposte alle richieste di integrazioni e modifiche di cui al comma 7 del presente articolo, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, qualora ritenga che i requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 siano soddisfatti, trasmette alla Commissione delle Comunità europee la domanda corredata dal disciplinare e da altri eventuali elementi. Ove ritenga che i requisiti non siano soddisfatti, respinge la domanda, dandone comunicazione ai richiedenti entro il suddetto termine.

#### ART. 3.

*(Soggetti legittimati alla presentazione della domanda di registrazione).*

1. La domanda di registrazione ai sensi dei citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92 è presentata da qualsiasi organizzazione, a prescindere dalla sua forma giuridica o dalla sua composizione, di produttori e/o di trasformatori interessati al medesimo prodotto agricolo o al medesimo prodotto alimentare.

2. Le domande di registrazione presentate da altri soggetti, persone fisiche o giuridiche, possono essere accolte solo qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2037/93 della Commissione, del 27 luglio 1993.

#### ART. 4.

*(Opposizione alla registrazione).*

1. In applicazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 e dell'articolo 8, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92, le

domande trasmesse dagli Stati membri alla Commissione delle Comunità europee e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee* sono altresì pubblicate in lingua italiana nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* entro i successivi trenta giorni.

2. La dichiarazione di opposizione alla registrazione può essere presentata, purché debitamente motivata, da chiunque ne abbia interesse, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro il termine di tre mesi dalla data di pubblicazione della domanda nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

3. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della dichiarazione di cui al comma 2, il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali trasmette la dichiarazione stessa alla Commissione delle Comunità europee qualora ritenga che essa sia fondata e conforme alle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del citato regolamento (CEE) n. 2082/92. A tal fine il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali si avvale della sezione del Comitato di cui all'articolo 6 della presente legge competente nello specifico comparto merceologico.

#### ART. 5.

*(Indicazioni sui prodotti).*

1. Per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti agricoli e alimentari che rispondono ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, si applicano, oltre alle norme di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, le seguenti disposizioni:

a) in caso di DOP, deve essere riportata la menzione tradizionale nazionale « DOC-denominazione di origine controllata », o la sigla « D.O.C. », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

b) in caso di IGP, deve essere riportata la menzione « IGP-indicazione geogra-

fica protetta », o la sigla « I.G.P », immediatamente al di sotto del nome geografico del prodotto;

c) in caso di attestazioni di specificità, deve essere riportata la menzione « specificità controllata », immediatamente al di sotto del nome che individua la specificità.

2. Per i prodotti di cui al comma 1, lettere a) e b), deve altresì figurare il simbolo grafico specifico ove previsto nel relativo disciplinare di produzione; per i prodotti di cui al comma 1, lettera c), deve altresì figurare il simbolo indicante la specificità definito ai sensi dell'articolo 12 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92.

3. I caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 devono essere della medesima dimensione, grafia e colore, raggruppati nel medesimo campo visivo, presentati in modo chiaro, leggibile e indelebile e sufficientemente grandi da risaltare sullo sfondo sul quale sono riprodotti, in modo da poter essere distinti nettamente dal complesso delle altre diciture o dagli altri disegni. Entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge i soggetti interessati provvedono all'adeguamento dei caratteri con cui sono indicate le dizioni di cui al comma 1 utilizzate alla suddetta data.

4. È vietato produrre, porre in vendita o comunque immettere al consumo prodotti agricoli e alimentari recanti le menzioni: « denominazione di origine controllata », « DOC », « denominazione d'origine protetta », « DOP », « indicazione geografica protetta », « IGP », « specificità controllata », che non abbiano ottenuto le registrazioni di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92.

#### ART. 6.

*(Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità).*

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, il

Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità.

2. Il Comitato di cui al comma 1 è articolato in sezioni specializzate per categorie di prodotti agricoli e alimentari.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme relative alla composizione, al funzionamento e all'organizzazione del Comitato di cui al comma 1.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tra esperti delle categorie economiche e imprenditoriali particolarmente competenti nello specifico comparto merceologico relativo al prodotto interessato, ivi compresi rappresentanti del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonché tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. I membri del Comitato durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati non più di una volta.

7. I Comitati per la tutela e la valorizzazione di singoli prodotti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di svolgere la propria attività alla data di emanazione del decreto di cui al comma 5.

## ART. 7.

*(Sezioni del Comitato).*

1. Il Comitato di cui all'articolo 6 è organo del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali ed ha competenza consultiva e propositiva in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità.

2. Le sezioni del Comitato di cui al comma 2 dell'articolo 6, con riferimento agli specifici comparti merceologici relativi ai prodotti interessati:

a) esprimono i pareri di cui all'articolo 2, comma 7 e all'articolo 4, comma 3;

b) collaborano con i competenti organi statali e regionali ai fini dell'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) esercitano, ove richiesto dalle parti, funzioni di arbitrato nelle eventuali contestazioni in materia di DOP, di IGP e di attestazioni di specificità;

d) propongono azioni a tutela delle denominazioni di origine protette, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità;

e) esprimono il parere sui programmi di produzione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

3. Il Comitato di cui all'articolo 6 si avvale, per lo svolgimento delle funzioni di segreteria, delle strutture e del personale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

## ART. 8.

*(ConSORZI di tutela).*

1. I consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità sono costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile ed hanno funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione e di cura generale degli interessi relativi ai rispettivi

prodotti. Essi sono riconosciuti dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali purché rispondano ai parametri di rappresentatività fissati dal decreto di cui al comma 3. Nello svolgimento della loro attività i consorzi di tutela:

a) limitatamente agli aspetti di natura tecnica, avanzano proposte di disciplina regolamentare e svolgono compiti consultivi nei comparti merceologici relativi al prodotto interessato;

b) possono definire programmi di produzione recanti misure di carattere strutturale e di adeguamento tecnico quantitativo e qualitativo delle produzioni al fine di assicurare il raggiungimento dell'equilibrio fra domanda ed offerta;

c) svolgono attività dirette ad assicurare il rispetto, da parte dei produttori e dei trasformatori aderenti, degli adempimenti cui essi sono tenuti ai sensi dei disciplinari di produzione;

d) svolgono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, compiti di vigilanza diretti alla tutela e alla salvaguardia delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità da abusi e dalla concorrenza sleale;

e) provvedono, su delega del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, alla apposizione dei simboli grafici identificativi delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità previsti dall'articolo 5, comma 2;

f) svolgono compiti generali o specifici ad essi affidati dalle competenti autorità nazionali;

g) provvedono all'apposizione dei marchi o contrassegni registrati identificativi del prodotto a norma dei disciplinari di cui all'articolo 2, comma 3.

2. Nei consigli di amministrazione dei consorzi di cui al comma 1, costituiti per la tutela delle DOP, delle IGP e delle attestazioni di specificità relative ai prodotti alimentari, deve essere assicurata una adeguata rappresentanza delle categorie economiche e professionali interessate.

3. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni relative agli statuti, ai requisiti di rappresentatività, ai criteri per l'attribuzione degli incarichi delegati e al funzionamento dei consorzi di tutela di cui al comma 1, nonché le disposizioni per l'adeguamento dei consorzi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

4. I consorzi regolarmente costituiti alla data di entrata in vigore della presente legge adeguano i loro statuti entro due anni dalla suddetta data.

5. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, acquisito il parere, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, del Comitato di cui all'articolo 6, con proprio decreto approva i programmi di produzione di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, e detta disposizioni dirette a dare attuazione ai programmi stessi con efficacia per tutti i produttori e trasformatori del prodotto. In particolare, al fine di favorire l'attuazione dei programmi di cui al citato comma 1, lettera b):

a) condiziona l'ammissione agli incentivi nazionali e comunitari diretti al sostegno e allo sviluppo dei prodotti all'attuazione dei programmi produttivi dei comparti di prodotti omogenei a stagionatura superiore a sei mesi;

b) stabilisce l'obbligo di denuncia della produzione con le relative modalità per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma;

c) istituisce, per le imprese operanti nei comparti di cui alla lettera a) del presente comma, un sistema di valutazione dell'andamento del mercato sulla base dei dati di produzione e di rilevamento dell'andamento dei consumi.

6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il parere delle regioni interessate e delle organizzazioni dei produttori interessate, può, in

caso di urgenza o di grave necessità, con proprio decreto assumere provvedimenti temporanei di contingentamento della produzione, stabilendone le modalità applicative.

7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai consorzi aventi i requisiti di cui al comma 3 del presente articolo, possono essere delegate le funzioni di controllo di cui al comma 1.

8. I consorzi volontari per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine di prodotti agro-alimentari e quelli titolari di marchi di qualità ufficialmente riconosciuti che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono funzioni delegate di controllo provvedono, ove necessario, ad adeguarsi ai requisiti previsti dal decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di cui al comma 3, richiedendo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il rinnovo dell'affidamento delle medesime funzioni delegate di controllo.

#### ART. 9.

*(Funzioni di controllo).*

1. Le funzioni di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 ed all'articolo 14 del citato regolamento (CEE) n. 2082/92 sono svolte dall'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, e dai consorzi aventi i requisiti di cui all'articolo 8, comma 3, della presente legge, fino alla scadenza dei termini previsti dai suddetti regolamenti.

#### ART. 10.

*(Ufficio del garante del consumatore).*

1. È istituito, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, l'Ufficio del Garante del consumatore, competente in materia di tutela del livello qualitativo e della salubrità dei prodotti oggetto di tutela ai sensi della presente legge,

nonché in materia di rispondenza degli stessi ai requisiti previsti dai disciplinari di cui all'articolo 2.

2. Il Garante del consumatore è nominato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decreto da emanare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, tra esperti di riconosciuta competenza nelle discipline agro-alimentari e nella tutela del consumatore. Il Garante dura in carica tre anni e non può essere confermato più di una volta. Per tutta la durata dell'incarico il Garante non può avere interessi diretti o indiretti in imprese o associazioni operanti nei settori di competenza. Al Garante compete una indennità non superiore al settantacinque per cento di quella spettante ai presidenti di sezione della Corte di Cassazione o equiparati.

3. Il Garante del consumatore per lo svolgimento delle sue funzioni si avvale degli organi, del personale e delle strutture del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nonché dell'Ispettorato centrale repressione frodi del medesimo Ministero, dell'Istituto nazionale della nutrizione e del Comitato di cui all'articolo 6.

4. Con regolamento da emanare, con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono determinate le norme concernenti l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio del Garante, le procedure a mezzo delle quali chiunque ne abbia interesse può richiedere l'intervento del Garante, nonché la forma e gli effetti degli atti da esso adottati.

#### ART. 11.

*(Certificazione di conformità).*

1. La certificazione di conformità al disciplinare, che comprende, ove necessario, l'analisi sensoriale, è effettuata dai consorzi di tutela di cui all'articolo 8, o da organismi pubblici o privati di certificazione che rispondano ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono accreditati ad effettuare la certificazione previo accertamento delle capacità tecniche e della disponibilità di personale adeguato all'espletamento della funzione.

3. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali cura la tenuta di un albo dei soggetti accreditati alla certificazione ai sensi del presente articolo e svolge controlli sul loro operato e sulla loro efficienza.

#### ART. 12.

*(Modifiche alla legge 12 ottobre 1982, n. 753).*

1. Al numero 3) del secondo comma dell'articolo 2 della legge 12 ottobre 1982, n. 753, dopo le parole: « miele di acacia, di lavanda » sono inserite le seguenti: « , di sulla, di agrumi ».

2. Al numero 5) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, le parole: « in miscela con nettare, non più dell'1 per cento; » sono sostituite dalle seguenti: « in miscela con miele di nettare, miele uniflorale di castagno o multiflorale a prevalenza di castagno, non più dell'1,2 per cento; ».

3. Al numero 6) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « non più di 40 milliequivalenti per Kg; » sono aggiunte le seguenti: « miele di timo, corbezzolo, erica, trifoglio incarnato e miele di melata prodotto da metcalfa pruinosa, solo o in miscela con miele di nettare, possono presentare valori di acidità non superiori a 60 milliequivalenti per Kg; ».

4. Alla lettera a<sup>7</sup>) del numero 7) del secondo comma dell'articolo 2 della citata legge n. 753 del 1982, dopo le parole: « ad esempio miele di agrumi » sono inserite le seguenti: « , acacia, erica, tarassaco e corbezzolo ».

ART. 13.

(Divieti).

1. È vietato, per la designazione di prodotti agricoli e alimentari che non rispondano ai requisiti di cui ai citati regolamenti (CEE) nn. 2081/92 e 2082/92, l'utilizzo di espressioni quali: « tipo », « gusto », « uso », « sistema », « metodo », nonché di indicazioni, illustrazioni, simboli, segni o elementi di etichettatura e di confezionamento che possano trarre in inganno gli acquirenti e i consumatori.

2. È inoltre vietato l'uso di parti di denominazioni tipiche di prodotti tutelati ai sensi della presente legge.

3. È altresì vietato l'uso delle indicazioni « DOP », « DOC », « IGP », come insegna o come ragione sociale di ditte, e l'uso di denominazioni di origine protette e di indicazioni geografiche protette modificate, alterate o rettificata anche con aggiunta di termini.

ART. 14.

(Sanzioni).

1. L'inosservanza del divieto di cui all'articolo 5, comma 4, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 20 milioni a lire 100 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto. Tale sanzione non si applica al commerciante che vende, pone in vendita o comunque immette al consumo prodotti in confezioni originali, qualora la non corrispondenza alle prescrizioni riguardi i requisiti intrinseci o la composizione dei prodotti o le condizioni

interne dei recipienti e sempre che il commerciante non sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale non presenti segni di alterazione.

2. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni. La condanna comporta comunque la confisca del prodotto.

3. Nei casi di particolare gravità o di recidiva specifica può essere disposta la sospensione della produzione fino a dodici mesi limitatamente alla produzione interessata e certificata con DOP, IGP o attestazione di specificità.

4. La condanna per l'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 13 comporta la pubblicazione del provvedimento, a spese dell'interessato, su due giornali, di cui uno scelto fra i quotidiani maggiormente diffusi a livello nazionale, e l'altro tra i periodici di carattere tecnico.

ART. 15.

(Copertura finanziaria).

1. Per le finalità di cui agli articoli 6 e 10 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni annue a decorrere dall'anno 1994.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede per l'anno 1994 a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9008 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994; per gli anni 1995 e 1996 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**n. 1623, d'iniziativa  
dei deputati Giovanardi e Peretti**

**CAPO I**

**DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA, INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE, ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI E AGRO-ALIMENTARI**

**ART. 1.**

1. L'uso delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità per i prodotti agricoli e agro-alimentari è disciplinato dalla presente legge, in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992 e del regolamento (CEE) n. 2082/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992.

**ART. 2.**

1. Si considera denominazione di origine protetta agli effetti della presente legge l'indicazione geografica con cui viene individuato un territorio delimitato o delimitabile per caratteristiche ambientali o umane o un nome riferito ad una regione, utilizzati per designare un prodotto agricolo o agro-alimentare che ne è originario e le cui qualità e le cui caratterizzazioni specifiche sono dovute esclusivamente o essenzialmente a fattori naturali e umani tradizionalmente connessi all'ambiente geografico.

2. Si considerano indicazioni geografiche protette, agli effetti della presente legge, le menzioni geografiche riconosciute con riferimento alla località che ha conferito al prodotto la sua notorietà, utilizzate per designare prodotti agricoli o agro-alimentari semplici o trasformati provenienti da quel territorio.

3. La zona di produzione di un prodotto agricolo o agro-alimentare a denominazione di origine può comprendere, oltre il territorio indicato nella rispettiva denominazione di origine, anche i territori vicini quando in essi esistano analoghe condizioni naturali ed alla data di presentazione della domanda di riconoscimento si producano da almeno diciotto anni prodotti immessi sul mercato con la medesima denominazione che abbiano analoghe qualità e caratteri.

**ART. 3.**

1. Il riconoscimento di una indicazione geografica protetta o di una denominazione di origine protetta può essere concesso per varietà di beni prodotti e trasformati nell'area geografica o in un'area immediatamente attigua che, sulla base di criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 9, abbiano una consistenza produttiva ed un valore economico rilevanti, avendo conseguito nel tempo una considerevole notorietà usando il medesimo riferimento geografico.

**ART. 4.**

1. È consentita l'aggiunta alla denominazione di origine protetta di specificazioni atte ad evidenziare determinate particolari caratteristiche qualitative del prodotto.

**ART. 5.**

1. Ai prodotti agricoli e alimentari aventi specifiche caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, connesse alla tipologia delle materie prime o a particolari condizioni o tecniche di produzione, che li distinguono nettamente da altri prodotti simili appartenenti alla stessa categoria, può essere attribuita una attestazione di specificità.

2. Le caratteristiche di cui al comma 1 sono indipendenti dalla zona di produzione.

## ART. 6.

1. L'attestazione di specificità può essere riconosciuta ai prodotti di cui all'articolo 5 con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che definisce altresì le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche dei prodotti, e le loro modalità di produzione, preparazione, presentazione, confezionamento e commercializzazione.

2. La richiesta di riconoscimento dell'attestazione di specificità può essere avanzata da una pluralità di produttori singoli o associati o da organismi ed organizzazioni che li rappresentino.

## ART. 7.

1. L'attestazione di specificità può essere utilizzata per qualsiasi prodotto che rispetti le condizioni definite dal decreto di cui all'articolo 6 qualora i produttori interessati ne facciano richiesta.

2. L'attestazione di specificità deve essere utilizzata soltanto nei termini, con le condizioni e le modalità espressamente previste dal decreto di riconoscimento.

3. I richiedenti il riconoscimento di una attestazione di specificità possono, se associati, richiedere anche l'attribuzione, al proprio organismo o ad altro che ne abbia dichiarato la disponibilità, dell'incarico di gestione della medesima e dei controlli sull'osservanza delle condizioni e delle modalità di produzione e commercializzazione dei prodotti interessati all'ottenimento della attestazione stessa, purché sia assicurato, con dispositivi regolamentari, l'accesso alla attestazione per i produttori o trasformatori che ne facciano richiesta, sulla base dell'aderenza del prodotto alle disposizioni del decreto di riconoscimento.

4. Gli organismi incaricati della gestione delle attestazioni sono sottoposti alla vigilanza del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che ne approva lo statuto ed il regolamento.

## ART. 8.

1. I prodotti cui è riconosciuta l'attestazione di specificità possono riportare anche denominazioni di origine o indicazioni geografiche protette, ove riconosciuti e disciplinati specificatamente e contestualmente. Possono essere utilizzati riferimenti geografici di altro tipo solo qualora siano espressamente previsti nel decreto di riconoscimento della attestazione di specificità.

## ART. 9.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le relative norme di attuazione.

2. Le norme di cui al comma 1 devono prevedere per le denominazioni di origine protetta e per le indicazioni geografiche protette:

a) le modalità per l'istituzione di albi per prodotti;

b) le modalità per la presentazione della domanda al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e per l'espressione del parere da parte del Comitato di cui all'articolo 11;

c) le condizioni e le modalità per i riconoscimenti delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette nonché per la modifica e la revoca dei riconoscimenti concessi;

d) le modalità per la convocazione ed il funzionamento del Comitato di cui all'articolo 11;

e) le condizioni e le modalità per la designazione e presentazione dei prodotti riconosciuti ai sensi della lettera c) e per l'eventuale apposizione di contrassegni

specifici ai prodotti medesimi, secondo le norme fissate nel provvedimento di riconoscimento;

*f)* le modalità per ottenere l'incarico di vigilanza sulla produzione e sul commercio dei prodotti da parte delle associazioni interprofessionali obbligatorie di tutela di cui all'articolo 14;

*g)* le modalità per la revoca dell'incarico di vigilanza, di cui alla lettera *f)* in caso di inosservanza delle disposizioni di legge;

*h)* le modalità per lo svolgimento delle attività di controllo sulla applicazione della presente legge e per l'effettuazione degli esami analitici ed organolettici prima della immissione al consumo dei prodotti.

3. Le norme di cui al comma 1 devono prevedere per le attestazioni di specificità:

*a)* le modalità per la richiesta di riconoscimento;

*b)* le condizioni e le procedure per il suo ottenimento;

*c)* le condizioni e le modalità per la gestione della attestazione e per i controlli sulla produzione e sulla commercializzazione dei relativi prodotti;

*d)* le modalità di presentazione e designazione dei prodotti cui è riconosciuta l'attestazione.

#### ART. 10.

1. Le denominazioni di origine protetta, le relative zone di produzione nonché le indicazioni geografiche protette dei prodotti interessati sono riconosciute con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sentito il Comitato di cui all'articolo 11, su richiesta di una pluralità di produttori agricoli, singoli o associati, o di enti ed organismi che li rappresentino.

2. Il riconoscimento della denominazione di origine protetta a specifici prodotti agricoli o agro-alimentari può preve-

dere l'obbligo di accertare tramite apposito esame organolettico l'esistenza di caratteristiche qualitative tali da rendere gli stessi distinguibili dagli altri prodotti eventualmente commercializzati con la stessa indicazione merceologica od ottenuti in zone diverse da quelle previste per la denominazione.

3. Nei casi di cui al comma 2 il decreto di cui al comma 4 deve prevedere un'apposita commissione di degustazione fissandone la composizione e le modalità di funzionamento.

4. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali vengono approvati i disciplinari di produzione relativi ai prodotti di cui al presente articolo.

5. Il disciplinare di produzione delle denominazioni di origine protetta deve stabilire:

*a)* la denominazione di origine del prodotto, la sua descrizione, mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;

*b)* la delimitazione della zona di produzione e trasformazione;

*c)* gli usi locali, le tradizioni tecnico-produttive, gli elementi distintivi ed i caratteri particolari dell'ambiente naturale che concorrono a conferire caratteristiche specifiche al prodotto;

*d)* l'obbligo e le modalità di denuncia dei prodotti al fine di determinare la disponibilità e controllarne il successivo commercio;

*e)* le modalità di etichettatura del prodotto.

6. Il disciplinare di produzione delle indicazioni geografiche protette deve stabilire:

*a)* l'indicazione geografica;

*b)* la descrizione del prodotto agricolo o alimentare mediante indicazione delle materie prime, se del caso, e delle principali caratteristiche fisiche, chimiche, microbiologiche od organolettiche;

c) la perimetrazione della zona di produzione;

d) eventuali elementi conoscitivi ai fini dei successivi controlli.

## CAPO II

**COMITATO GENERALE NAZIONALE E ASSOCIAZIONI INTERPROFESSIONALI OBBLIGATORIE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE PROTETTA, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE E DELLE ATTESTAZIONI DI SPECIFICITÀ DEI PRODOTTI AGRICOLI ED AGRO-ALIMENTARI.**

### ART. 11.

1. È costituito presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali il Comitato generale nazionale per la tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indicazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari.

2. Il Comitato è composto da quattro funzionari del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da sei rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, in misura proporzionale alla loro consistenza.

3. Il Comitato è integrato da tre rappresentanti delle regioni, nominati con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, su designazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

4. Il Comitato è presieduto dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali o da un suo delegato.

5. Per singoli prodotti o comparti di prodotti possono essere istituiti comitati di settore con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che

ne fissa la composizione nel rispetto del principio di rappresentatività delle varie componenti economico-sociali.

6. I comitati esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a svolgere le proprie attività d'istituto, ferma restando la possibilità che il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, con proprio decreto, ne determini una nuova struttura operativa.

7. Il Comitato di cui al comma 1 esercita funzioni di indirizzo e coordinamento nei confronti dei comitati di settore.

8. In mancanza dello specifico comitato di settore, le problematiche relative al settore medesimo, ivi compreso l'esame delle domande di riconoscimento, sono direttamente trattate dal Comitato di cui al comma 1, opportunamente integrato da tre esperti dello specifico settore nominati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.

### ART. 12.

1. Al Comitato generale nazionale di cui all'articolo 11 spetta:

a) esprimere il proprio parere nelle materie di cui alla presente legge, formulando e proponendo al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, i disciplinari di produzione e le strategie d'intervento;

b) collaborare con i competenti organi statali e regionali per l'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti in questione;

c) promuovere o assumere iniziative in materia di studi e propaganda per una migliore produzione e per una più estesa divulgazione dei prodotti di cui alla presente legge;

d) instaurare e gestire i rapporti con altri organismi esteri e nazionali operanti nelle materie di cui alla presente legge;

e) stimolare azioni a tutela delle denominazioni di origine protetta, delle indi-

## XII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

cazioni geografiche protette e delle attestazioni di specificità previsti dalla normativa nazionale, comunitaria e internazionale;

f) svolgere controlli qualitativi e di classificazione dei prodotti anche attraverso commissioni di degustazione;

g) detenere albi ed elenchi merceologici dei prodotti interessati;

h) avanzare proposte sull'applicazione delle norme in materia di esame chimico ed organolettico dei prodotti a denominazione di origine protetta o contraddistinti con indicazioni geografiche protette o con attestazioni di specificità.

2. Il Comitato può costituirsi, per conto e previa autorizzazione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, parte civile nei procedimenti penali relativi ad infrazioni sull'origine e provenienza geografica e sulle attestazioni di specificità dei prodotti ed abusi nei confronti di quanto sancito nella presente legge ed in particolare per ciò che riguarda la presentazione, la designazione, l'informazione e la propaganda.

3. Le deliberazioni del Comitato riguardanti i pareri sui disciplinari di produzione dei prodotti di cui alla presente legge devono essere pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, per le eventuali istanze e controdeduzioni degli interessati, che devono essere presentate al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

4. I decreti di riconoscimento delle denominazioni d'origine protetta e delle indicazioni geografiche protette debbono essere trasmessi alla Commissione delle Comunità europee.

## ART. 13.

1. La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è svolta dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, che affida con apposito decreto il relativo incarico ad associazioni interprofessionali obbligatorie di tutela di

cui all'articolo 14, determinando le condizioni di esercizio dell'incarico.

2. Con la stessa procedura di cui al comma 1, il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali può disporre la revoca dell'incarico di vigilanza qualora l'associazione contravvenga alle disposizioni che ne disciplinano l'attività.

## ART. 14.

1. L'incarico di cui all'articolo 13 può essere affidato, per ciascun tipo di prodotto, ad una sola associazione interprofessionale obbligatoria di tutela che presenti i seguenti requisiti:

a) associ un numero di produttori, singoli o associati, che rappresenti almeno il 30 per cento del prodotto, calcolato, nel primo anno di applicazione, sulla media di produzione riferita agli ultimi tre anni;

b) abbia uno statuto, redatto sulla base di uno statuto tipo definito con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, il quale consenta l'ammissione, a parità di diritti, di qualsiasi produttore o altro operatore partecipante alla filiera produttiva e commerciale del prodotto considerato;

c) garantisca per la sua costituzione ed organizzazione nonché per i mezzi finanziari un efficace ed imparziale svolgimento delle funzioni affidategli.

## CAPO III

## DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA CONCORRENZA SLEALE - SANZIONI - MODALITÀ DEI CONTROLLI

## ART. 15.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato quali prodotti con denominazione di origine protetta, indicazioni geografiche protette o attesta-

zioni di specificità ai sensi della presente legge prodotti che non hanno i requisiti prescritti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 10 milioni a lire 50 milioni, salvo che il fatto costituisca reato.

2. Se i prodotti di cui al comma 1 sono destinati alla vendita, o comunque all'esportazione, in un Paese straniero, e come tali venduti, le sanzioni di cui al comma 1 sono aumentate fino alla metà.

#### ART. 16.

1. Chiunque alteri denominazioni d'origine protetta, indicazioni geografiche protette e attestazioni di specificità riconosciuti ai sensi della presente legge in modo che possa trarre in inganno il consumatore, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1 milione a lire 10 milioni.

2. Sono vietati in particolare:

a) l'utilizzo di indicazioni nella presentazione del prodotto di qualsiasi richiamo grafico o letterale atto a suggerire un legame tra il suo vero luogo d'origine ed un ambito territoriale diverso;

b) l'inserimento di espressioni quali « tipo », « uso », « gusto » nelle designazioni che contraddistinguono le denominazioni di origine protetta e le indicazioni

geografiche protette o le attestazioni di specificità;

c) qualsiasi indicazione non veritiera apposta sulla confezione o imballaggio circa l'origine, la provenienza, la natura o le qualità sostanziali dei prodotti.

#### ART. 17.

1. Per la sentenza di condanna per reati in materia di denominazione di origine protetta, indicazione geografica protetta o attestazioni di specificità è disposta la pubblicità nelle forme previste dall'articolo 36, quarto comma, del codice penale.

#### ART. 18.

1. Chiunque produce, vende o comunque immette sul mercato i prodotti di cui alla presente legge è tenuto a fornire campioni a richiesta degli ufficiali ed agenti delegati dalle autorità pubbliche competenti allo svolgimento dei controlli.

2. I campioni di cui al comma 1 sono prelevati dagli ufficiali ed agenti di cui al medesimo comma in numero di tre almeno per ogni controllo, uno dei quali, reso inalterabile, è consegnato al produttore o commerciante.

3. I campioni sono assicurati con sigilli atti a garantire l'identità ed il contenuto.